SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII Commissione Territorio, Ambiente, Beni Ambientali

Audizione di Confindustria

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

Roma, 15 giugno 2010

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Lo schema di decreto propone di modificare **l'obiettivo primario della normativa (**art. 1 comma 1), oggi descritto come "la promozione dei livelli della qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali".

Il testo modificato reciterebbe invece "La tutela dell'ambiente ha come obiettivo primario la conservazione, la salvaguardia, il miglioramento, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, anche al fine di promuovere la qualità della vita umana e lo sviluppo sostenibile."

Non sembra però appropriato porre la qualità della vita umana e lo sviluppo sostenibile in posizione subordinata ed accessoria alle risorse naturali. Ciò appare in contrasto con i principi dello sviluppo sostenibile, che pongono sullo stesso piano gli aspetti ambientali, gli aspetti economici e gli aspetti sociali. Si chiede il mantenimento della formulazione vigente.

Sempre in merito al **principio dello sviluppo sostenibile**, si richiama l'attenzione sull'articolo 3 quater vigente ("principio dello sviluppo sostenibile"), che viene mantenuto invariato. Questo articolo è stato introdotto nel 2008. Ha un difetto d'origine sostanziale: si riferisce infatti alla definizione dottrinaria di "Sviluppo Sostenibile" introdotta nella Conferenza di Rio nel 1992 (solidarietà intergenerazionale) e ignora la rielaborazione dello stesso principio codificata a Johannesburg nel 2002, ripresa dall'Unione europea, che fonda lo sviluppo sostenibile sulla pari dignità dei tre pilastri che ne sono alla base: ambiente, sociale ed economia. Nel testo vigente, invece, si torna alla concezione di Rio, da anni utilizzata a fini divulgativi e propagandistici per attribuire all'ambiente, che con lo spunto della solidarietà intergenerazionale, priorità su ogni altro valore.

Sulla base di questo erronea applicazione del principio dello Sviluppo Sostenibile, il comma 2 impone all'Amministrazione di garantire ogni qual volta possibile una considerazione prioritaria dell'interesse alla tutela dell'ambiente. Questa disposizione contrasta anche il comma 3 dell'art. 191 del TFUE, che richiama la necessità di tenere conto, nella politica ambientale, dello sviluppo socioeconomico, costantemente trascurato. Questo il testo:

"3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:

- *dei dati scientifici e tecnici disponibili,*
- *delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,*
- *dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione, dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni."*

Per quanto sopra, appare giustificata la richiesta della soppressione dell'articolo 3 quater.

PARTE SECONDA

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)

Una delle principali novità della proposta di revisione della Parte II del Dlgs 152/06 è l'integrazione del Dlgs 59/05 relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). La proposta di revisione del Dlgs 152/06 non si limita, cioè, al mero coordinamento delle procedure di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), ma intende disciplinare l'intera normativa IPPC, abrogando il Dlgs 59/05.

Se tale integrazione può essere vista positivamente in quanto creerebbe un unico riferimento normativo, occorre evitare un possibile irrigidimento del sistema su cui si basa l'attuale IPPC, nonché un aggravio delle procedure.

Inoltre, si evidenzia che l'attuale direttiva IPPC è attualmente in revisione presso le istituzioni comunitarie e verrà presumibilmente approvata entro quest'anno. La nuova Direttiva non solo andrà a modificare in maniera significativa la direttiva IPPC del 1996, ma accorperà anche altre direttive relative alle emissioni industriali tra cui la Direttiva sui Grandi Impianti di Combustione. Questo significa che, entro poco più di un anno, varie disposizioni del nuovo Codice Ambientale (con particolare riferimento alla Parte II e alla Parte V) dovranno essere riviste, al fine di allinearle alle nuove disposizioni comunitarie. Ancora una volta si dovrà, quindi, rivedere una norma poco dopo la sua presumibile entrata in vigore, rischiando di creare nuovamente incertezze e vuoti legislativi nel quadro giuridico ambientale in cui devono operare le imprese.

Oltre ad alcune osservazioni e proposte di modifica che Confindustria ritiene debbano essere apportate al testo in esame e che si trovano nell'Allegato I al presente documento, si evidenziano alcuni aspetti inerenti, in particolare, l'integrazione dell'IPPC nello schema di decreto legislativo e la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

- In merito al **raccordo tra VIA e AIA,** si ritiene assolutamente inadeguata l'attribuzione all'AIA delle finalità proprie della VIA, operando un'inversione tra obiettivi e strumenti del disposto normativo europeo (Art. 4 comma 4 lett.c). L'AIA ha per finalità l'eliminazione o – ove non possibile - la riduzione integrata dell'inquinamento, anche attraverso le verifiche ed i rinnovi periodici dell'autorizzazione da effettuare durante tutto il corso di vita dell'attività industriale. A tal fine si adottano specifici strumenti. Pertanto, inserire tra gli obiettivi/finalità dell'AIA le finalità della VIA, che opera invece in fase di verifica (con le sue proprie finalità) degli effetti ambientali della realizzazione degli impianti, implica un'inutile sovrapposizione tra gli strumenti disponibili per la tutela ambientale, sovrapposizione peraltro incongruente sotto il profilo logico giuridico e potenzialmente dannosa per l'espletamento delle attività produttive cui l'AIA è rivolta.

- Per quanto riguarda **l'ambito di applicazione dell'AIA**, è necessario individuare in maniera chiara gli impianti di competenza statale e gli impianti di competenza regionale/provinciale in linea con quanto previsto dal Dlgs 59/05. Occorre quindi

correggere alcuni refusi od imprecisioni attualmente presenti nel testo (art. 7 e art 10).

- Inoltre, per quanto riguarda **l'individuazione delle migliori tecniche disponibili** (MTD), il testo approvato dal Consiglio dei Ministri ha eliminato la disposizione di cui all'art 4, comma 2 del Dlgs 59/2005 che prevedeva che le linee guida "nazionali" sulle MTD fossero definite con il supporto di una commissione di esperti in materia, cui partecipavano anche i rappresentanti industriali. Si ritiene necessario il reinserimento di questa disposizione che non solo garantisce la partecipazione dei settori che conoscono tecnicamente il proprio processo produttivo, ma permette anche di tenere effettivamente conto delle specificità dei singoli impianti e delle caratteristiche nazionali e locali in cui essi si trovano e che possono distinguerli da analoghi impianti situati in altri Paesi UE.

- Infine, dal punto di vista procedurale, per quanto concerne la **documentazione** da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione, è necessario garantire al proponente una tempistica adeguata soprattutto nel caso in cui vengono richieste integrazioni, in modo da tenere conto della complessità della documentazione richiesta.

- Infine, in merito alla **Valutazione Ambientale Strategica**, lo schema di decreto legislativo sottrae la potestà decisionale all'autorità procedente all'adozione del Piano (Ministero Sviluppo Economico), anche in violazione della normativa comunitaria, per attribuirla al Ministero Ambiente o all'autorità competente in materia di Vas, attribuendo, in questo modo, carattere vincolante al parere VAS. In tal modo viene abolito il contraddittorio fra le parti che finora ha consentito di conciliare e bilanciare le diverse esigenze ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Piano stesso. A ciò si aggiunge il fatto che lo schema di Decreto legislativo riconosce a chiunque abbia formulato osservazioni in sede di consultazione, il diritto di fare ricorso contro il provvedimento che ha approvato un piano o un programma senza aver recepito in toto il contenuto del parere motivato espresso dal Ministero dell'Ambiente o da altra autorità competente. Anche questa disposizione non trova alcuna corrispondenza con la normativa comunitaria e rischia concretamente di bloccare l'attuazione del piano o programma approvato. Si propone pertanto di mantenere il testo vigente del Dlgs 152/06.

PARTE QUINTA

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il D.Lgs. 152/2006, nell'accorpare in un unico testo la previgente disciplina delle emissioni in atmosfera, ha introdotto fin dal 2006 nuovi obblighi formali e tecnici che hanno notevolmente appesantito un quadro normativo che già in precedenza comportava un intenso e diffuso carico amministrativo per le imprese e per le Autorità competenti locali, peraltro non richiesto dalla normativa comunitaria.

La proposta di modifica all'esame della Commissione, lungi dal cercare di porre rimedio, o perlomeno freno, a questa tendenza, ne conferma la filosofia, tesa a rendere sempre più capillare e burocratico il controllo sulle imprese, in palese contrasto con le politiche di semplificazione e di delegificazione che il Governo sta perseguendo. Ne deriva un quadro giuridico che nella sua organicità si caratterizza per essere inutilmente penalizzante per le imprese industriali.

Le nostre osservazioni odierne si devono quindi riferire all'insieme delle norme, non solo alle modifiche proposte oggi, ma anche a quelle disposizioni precedentemente in vigore che presentano aspetti critici per le imprese.

La nostra valutazione sul testo governativo è estremamente critica. I motivi sono diversi e direttamente connessi alle molte modifiche che vengono proposte. Si tratta di questioni di contenuto tecnico/procedurale, sulle quali non sembra possibile soffermarsi in un'audizione. Nella nota che lasciamo al termine di questa audizione sono però elencati, punto per punto, le criticità da noi rilevate. In linea generale noi non troviamo nelle modifiche proposte una linea ispiratrice diversa da quella di un inseverimento costante e scarsamente motivato delle procedure amministrative relative alla gestione delle emissioni.

Faremo quattro esempi:

1. Il Ministero propone che **l'autorizzazione alle emissioni** sia rilasciata non più all'impianto, ma **allo stabilimento** nel suo insieme. Ne consegue che tutti riferimenti normativi oggi applicabili all'impianto domani dovranno essere applicati allo stabilimento. E' una modifica con pesanti ripercussioni, di cui non si comprende la finalità se non per una richiesta di chiarezza amministrativa che però sarebbe puramente formale. Quali sono invece le ripercussioni sul piano operativo, considerato che la questione non è solo terminologica ma di sostanza e che si va ad incidere su una prassi consolidata di oltre venti anni?

    - Le norme comunitarie sulle emissioni in atmosfera, e di conseguenza quelle nazionali, sono infatti rivolte sistematicamente a disciplinare entità tecniche definite "impianti" e non "stabilimenti". Al proposito può essere anche utile osservare come le più recenti versioni in italiano della nuova direttiva IPPC parlano non di stabilimenti ma di "installazioni", concetti che non paiono coincidere.

- Su un piano amministrativo si può osservare che se l'autorizzazione allo stabilimento fosse intesa alla stregua di un contenitore all'interno del quale singole parti, riferite a specifici impianti, possono essere di volta in volta

  modificate con modalità semplici o complesse a seconda dei casi, lasciando invariato il resto, il passaggio non comporterebbe discontinuità sostanziali col passato, avvicinandosi piuttosto a quanto avviene in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale. L'articolato propone invece un modello rigido di autorizzazione, come è particolarmente evidente nell'applicazione di uno strumento di semplificazione amministrativa consolidato quale le autorizzazioni in via generale. Sarà infatti sufficiente la presenza di un solo punto di emissione da autorizzare con il procedimento ordinario per far sì che tutti gli altri punti di emissione dello stabilimento dovranno seguire lo stesso destino, anche se in stabilimenti diversamente articolati potrebbero godere di procedimenti semplificati. Si tratta di una impostazione che, oltre a non produrre alcun beneficio ambientale e ad appesantire il carico di lavoro di autorità competenti già oggi spesso in difficoltà a rispettare i tempi di rilascio delle autorizzazioni, non risulta affatto necessaria. Riteniamo infatti che la sostanza delle semplificazioni in essere possa essere mantenuta anche in presenza di un'autorizzazione di stabilimento, purché gli impianti si possano gestire con le modalità della modifica non sostanziale, con semplice aggiornamento dell'autorizzazione.

- Non da ultimo si richiama l'attenzione sulla confusione e sugli errori che il termine "stabilimento" può ingenerare laddove si abbia a che fare con insediamenti non industriali: quanti penserebbero che un autorizzazione di stabilimento debba essere rilasciata a ospedali, complessi scolastici, edifici pubblici o addirittura condomini?

- In sintesi, quindi, il passaggio da impianto a stabilimento, se fosse necessario per ragioni che noi non riusciamo a vedere, deve essere gestito con maggiore attenzione, e soprattutto senza che ciò comporti inutili appesantimenti di un sistema normativo che ha già così un grande bisogno di semplificazioni. Ma, ripetiamo, perché complicare così la vita delle imprese?

2. Altro esempio. La proposta ministeriale mantiene l'obbligo, introdotto nel 2006, di **comunicare** all'autorità competente tutte le **modifiche progettate**, indipendentemente dalla loro sostanzialità. Questa disposizione crea rilevanti problemi in quanto le modifiche non sostanziali, diverse cioè da quelle che comportano "variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica", avvengono molto frequentemente nella vita di un impianto industriale (modifiche alla dislocazione delle macchine, alle modalità gestionali, a materie prime o materiali ausiliari, ecc.). Valutare ogni volta preventivamente quali di questi interventi richiedono la comunicazione, in quanto varianti rispetto alla documentazione tecnica a suo tempo trasmessa all'autorità competente, magari diversi anni prima, risulta impraticabile, anche nell'ambito di un'impresa modernamente organizzata. E' comunque una norma inutile ai fini ambientali, trattandosi di modifiche che per definizione non alterano in alcun modo il quadro emissivo. Paradossalmente, poi, un progetto o una relazione tecnica particolarmente dettagliati comporterebbero nel tempo un maggior carico di comunicazioni rispetto ad una documentazione meno precisa. Ciò nonostante la

nuova versione del comma, invece di eliminare un obbligo di per sé vessatorio, introduce nuovi appesantimenti:

- l'autorità può ora esprimersi sulla comunicazione ricevuta senza termine temporale, il che implica che l'impresa non avrà mai la certezza dell'accettazione di quanto comunicato, cosa che pare in chiaro contrasto con i principi della L. 241/1990;

- l'autorizzazione per la modifica sostanziale di un impianto può ora comportare la riautorizzazione di tutto lo stabilimento, con conseguenti potenziali penalizzazioni all'attività produttiva. Risulterebbe infatti possibile che le prescrizioni e i limiti abbiano un periodo di vigenza limitata a totale discrezionalità dell'Autorità competente locale, con pregiudizio di investimenti programmati su tempi compatibili con la normale durata delle autorizzazioni. Tutto ciò, pertanto, rappresenterebbe un deterrente a nuovi investimenti all'interno degli stabilimenti esistenti.

3. **Un solo camino per ogni impianto**. La norma dispone che ciascun impianto debba avere un solo punto di emissione. Tale disposizione, che non ci risulta abbia riscontri in altri paesi europei, appare illogica per diversi motivi:
   - si introducono inutili rigidità e costi in un ambito, quello industriale, dove le situazioni impiantistiche possono essere estremamente diversificate;
   - non si vede alcun vantaggio di tipo ambientale, e anche il controllo potrebbe risultare più complesso se nell'ambito dell'impianto sono presenti emissioni non omogenee;
   - si possono determinare incrementi dei consumi energetici nella movimentazione delle emissioni;
   - non si comprende perché le autorità competenti, che già possono disporre della più ampia libertà nel definire i limiti alle emissioni, siano vincolate sul numero dei punti di emissione senza effetti sul piano ambientale.

4. **Nuovi obblighi di registrazione**. Viene introdotto l'obbligo di registrare su apposito registro tutte le interruzioni del normale funzionamento di qualsiasi impianto di abbattimento. Si tratta di un onere burocratico inutile difficilmente gestibile e comprensibile. Nella casistica indicata, infatti, si prevede anche l'"interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo", cosa che implica che la registrazione è dovuta ogniqualvolta l'impianto produttivo viene spento. Se si considera che la maggior parte degli impianti di abbattimento sono dispositivi semplici e diffusi, come i filtri per polveri o aerosol, una normale officina meccanica di piccole-medie dimensioni che opera su uno-due turni di lavoro sarebbe costretta a effettuare decine di registrazioni al giorno, senza alcuna logica.
   La tenuta di una registrazione sugli impianti di abbattimento andrebbe invece valutata caso per caso in sede di autorizzazione, e sarebbe più sensato prevederla per le operazioni di manutenzione che per le interruzioni di funzionamento.

Gli esempi potrebbero continuare. Nell'Allegato II del presente documento, le criticità vengono tutte analizzate, con le nostre proposte per ricondurre il quadro normativo ad una gestione delle emissioni più europea e meno dipendente da una burocrazia fine a sé stessa.

Siamo consapevoli che numerose aree del paese presentano criticità nei confronti degli standard comunitari di qualità dell'aria, ma non è con tali mezzi che si possono conseguire miglioramenti significativi di tali situazioni. Al riguardo, giova osservare come la pervasività burocratica della regolamentazione si accompagni ad una sua sostanziale debolezza sul piano tecnico, come è dimostrato dal quadro fortemente disomogeneo che si osserva tra realtà territoriali diverse, sia a livello di limiti alle emissioni, che di prescrizioni aggiuntive, come gli autocontrolli, aspetti che possono incidere pesantemente sui costi di investimento e di gestione. In questa prospettiva è stata illuminante l'esperienza generalmente positiva che si è maturata a livello locale nell'ambito IPPC, dove l'esistenza di linee guida europee e nazionali ha invece consentito alle imprese e alle amministrazioni di rapportarsi sulla base di una base conoscitiva comune e di alto livello tecnico. Proprio l'esperienza della redazione delle linee guida nazionali IPPC ha evidenziato come il patrimonio di conoscenze tecniche del mondo delle imprese possa essere valorizzato in tempi rapidi a beneficio del sistema di regolamentazione, dandogli maggiore solidità e credibilità. Questa potrebbe essere la nostra principale raccomandazione al Ministero.

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII Commissione Territorio, Ambiente, Beni Ambientali

Audizione di Confindustria

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

Roma, 15 giugno 2010

ALLEGATO I

Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)

Osservazioni e proposte puntuali

Articolo 2, comma 2, lettera b), capoverso, lettera a) - Valutazione Ambientale Strategica

Con la nuova formulazione, la Valutazione Ambientale Strategica **c**omprende la definizione dei piani e programmi da parte del Ministero dell'Ambiente o delle altre autorità competenti in materia di VAS regionale. In questo senso si discosta significativamente dal testo della direttiva 2001/42/CE, che disegna piuttosto la Valutazione Ambientale Strategica come uno strumento volto a inserire le considerazioni ambientali nei processi di elaborazione di piani e programmi adottati da autorità pubbliche, nel rispetto dell'autonomia decisionale di quest'ultime. La VAS è definita dal legislatore comunitario "*l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione*". È quindi difficile ammettere la definizione di VAS data dallo schema di decreto legislativo, che conferisce al Ministero dell'Ambiente e alle autorità ambientali individuate dalle regioni il potere di definire i piani e programmi predisposti e da adottarsi da parte di altre amministrazioni o organismi pubblici.

Si propone, pertanto, di <u>sopprimere</u> l'articolo 2 comma 2 lettera b), capoverso, lettera a)

Articolo 2 comma 13, lettera b) - Valutazione Ambientale Strategica

Il nuovo testo rende vincolante il parere VAS, che quindi dovrebbe essere sempre recepito, assieme ai risultati delle consultazioni transfrontaliere, in maniera integrale all'interno dei piani, diventando condizione necessaria e vincolante affinché gli stessi possano essere approvati. Anche in questo caso si evidenzia un contrasto con la normativa comunitaria, che "*in fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale,… i pareri espressi…, nonché i risultati di ogni consultazione transfrontaliera*" Il testo vigente, coerente con la ratio comunitaria, prevede che la revisione del piano intervenga "ove necessario", consentendo un bilanciamento tra le diverse esigenze da parte dell'autorità preposta all'adozione del piano, che sarebbe preclusa con il nuovo testo proposto. ***Si propone, pertanto, di inserire, dopo la parola "provvede", le parole <u>"ove necessario"</u>***

Articolo 2, comma 15 - Valutazione Ambientale Strategica

Si riconosce a chiunque abbia formulato osservazioni in sede di consultazione, il diritto di impugnare davanti agli organi giurisdizionali competenti il provvedimento che abbia approvato quei piani o programmi senza aver recepito in toto il contenuto del parere motivato espresso dal Ministero dell'Ambiente o da altra autorità competente. Anche questa disposizione non trova alcuna corrispondenza con la normativa comunitaria. Alle considerazioni già espresse si aggiunge anche il ragionevole sospetto che questa disposizione si presti ad essere utilizzata strumentalmente per bloccare l'attuazione dei piani e programmi dell'amministrazione pubblica. ***Si propone pertanto di <u>sopprimere</u> il comma 15 dell'articolo 2***

Articolo 4 comma 4 lettera c) – Autorizzazione Integrata Ambientale

Non si concorda con l'attribuzione all'AIA delle finalità elettivamente destinate alla VIA.

Si ritiene quindi opportuno ***rivedere la modifica come segue***:

c) l'autorizzazione integrata ambientale persegue ***~~le medesime finalità di cui al punto b) del presente comma, attraverso~~*** *la prevenzione e la riduzione integrate degli impatti diretti e indiretti sui fattori ivi indicati delle attività di cui all'allegato VIII del presente decreto, nonché dei progetti di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55*

Articolo 5 comma 1, lettera o-bis)- Autorizzazione Integrata Ambientale

Non si concorda con l'attribuzione all'AIA delle finalità elettivamente destinate alla VIA e si ritiene che la congiunzione disgiuntiva "o" in luogo della congiunzione "e" sia un refuso in quanto, anche nel D.Lgs. n. 59/05 nell'ambito dell'art. 2 sulle definizioni, alla lett. l) veniva riportata la stessa previsione con la dizione corretta. Si ritiene quindi opportuno ***rivedere la modifica come segue:***

"*o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4,* ~~***commi 3 e***~~ *comma 4,* ~~***lettere b) e***~~ *lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito* ~~***o***~~ ***e*** *gestiti dal medesimo gestore;"*

Articolo 5 comma 1 lett. l - definizione di modifica

Dopo le parole "produrre effetti" si propone di ***inserire la parola*** seguente: ***"negativi".***

Articolo 6 comma 11

In ragione dell'urgenza necessaria per la realizzazione di interventi di sicurezza e tutela ambientale, peraltro imposti dalla normativa vigente e che mal si conciliano con il lungo iter previsto per la valutazione di impatto ambientale, si ritiene opportuno prevedere una possibilità di esclusione dalla VIA, previa verifica da parte delle autorità competenti, per le opere di carattere temporaneo e per quelle necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al Titolo V, Parte IV del Codice Ambientale. ***Dopo le parole "o a seguito di calamità" inserire le parole*** seguenti: ***"Possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto, su istanza dell'interessato, interventi eccezionali quali progetti relativi ad opere di carattere temporaneo nonché i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto".***

Articolo 7, comma 4 bis e comma 4-ter

Si ritiene necessario apportare delle modifiche ai due commi ai fini di una maggiore chiarezza circa gli impianti di competenza statale e quelli di competenza regionale/provinciale:
Si ritiene quindi opportuno ***rivedere i due commi come segue:***
" 4 bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto, nonché ~~quelli di cui all'articolo 6, comma 12 lettera b)~~ ***le modifiche sostanziali di tali progetti"***
"4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'Allegato XII al presente decreto, nonché ~~gli interventi di cui all'articolo 6, comma 12, lettera c)~~ ***le modifiche sostanziali di tali progetti"***

Articolo 8, lett. b)

Si ritiene necessario procedere con la modifica proposta in quanto trattasi di un evidente refuso in quanto il riferimento è chiaramente quello agli impianti di competenza statale.
Ala lett. b) *le parole "di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" sono sostituite dalle parole "****di cui all'allegato XII*** *del presente decreto".*

Articolo 10, comma 2

Il riferimento all'Allegato XII si ritiene un refuso in quanto tale allegato elenca gli impianti di competenza statale, mentre l'Allegato VIII elenca tutte le tipologie di impianto sottoposte ad AIA. Si propone pertanto di ***sostituire le parole "dell'allegato XII*** del presente decreto" con le parole "***dell'allegato VIII del presente decreto che non risultano ricompresi anche nell'Allegato XII'.***

Articolo 10 comma 2 bis (nuovo)

Per quanto riguarda le disposizioni di coordinamento tra VIA e AIA il Dlgs 152/06 stabilisce che le regioni e le province autonome, se l'autorità competente per la VIA coincide con quella preposta al rilascio dell'AIA, *"possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale*

faccia luogo anche di quella autorizzazione". Questa norma è stata interpretata da alcune Amministrazioni regionali nel senso che al rilascio o rinnovo dell'AIA, qualora ne ricorrano le condizioni, l'intero impianto debba essere sottoposto a VIA. Tuttavia, tale tesi è da ritenersi *non conforme* alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di VIA. Infatti, gli scopi di VIA e AIA sono differenti: a differenza della VIA, che ha ad oggetto soltanto i progetti di nuove opere o le modifiche sostanziali di opere già esistenti, l'AIA, oltre che nei due casi di nuovo impianto e di modifica sostanziale di impianti già esistenti, riguarda anche gli impianti in esercizio e deve essere rinnovata periodicamente.
Si propone pertanto di **inserire un nuovo comma** che, in ***assenza di modifiche sostanziali***, escluda l'obbligo di VIA per il rinnovo AIA di un impianto esistente.
Articolo 10 comma 2 bis (nuovo): "Le disposizioni di cui ai commi 1, 1 bis e 1 ter, e 2 si applicano nei casi di installazione di nuovi impianti o di modifiche sostanziali di impianti esistenti".

Articolo 20 comma 1 lettera b)
La nuova formulazione dell'art. 20, non risulta conforme allo spirito della Direttiva n. 85/337/CEE e s.m.i. nella parte in cui prevede che è sottoposto allo *screening* ogni progetto che possa comportare effetti sull'ambiente. La verifica di assogettabilità a VIA, infatti, verrebbe in tal modo, estesa a qualsiasi modifica, anche non sostanziale del progetto. Tuttavia, secondo la Direttiva, il procedimento di *screening* è una procedura semplificata, in cui l'amministrazione valuta se un progetto deve essere sottoposto a VIA.; quest'ultima non ha ad oggetto qualunque progetto avente effetti sull'ambiente, ma solo quei progetti di nuove opere o di modifica sostanziale di opere già esistenti, che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente (art. 1 della direttiva).
Si propone pertanto di **inserire** dopo la parola "***effetti"*** la parole "***significativi e negativi***"

Articolo 20 comma 5
Si ritiene necessario adottare una procedura coerente con l'inequivocabile valenza ambientale delle prescrizioni rese dall'autorità competente in sede di rilascio dell'AIA e disciplinare la fattispecie in modo congruente pur consentendo all'autorità competente di rilasciare le prescrizioni del caso. Si propone pertanto di ***inserire, dopo le parole "modifica sostanziale"****: "**oppure è stato prescritto quale condizione ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo II**".*

Articolo 23 comma 4
In merito alla documentazione da presentare viene introdotto un termine vessatorio non giustificato rispetto alla variabilità delle integrazioni richiedibili ed alla completa discrezionalità nella fissazione del termine.
Si suggerisce pertanto la seguente modifica:
*"Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete la Commissione di cui all'art. 8-bis potrà chiedere apposite integrazioni**,** indicando* ~~***il***~~ ***un*** *termine non inferiore a trenta giorni* ***e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste*** *per la presentazione della documentazione integrativa*~~*;*~~*. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa* ***E' fatta salva la facoltà del proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare"***

Articolo 25 commi 2 e 3
Si aggrava ulteriormente la procedura, prevedendo l'allungamento dei tempi delle fasi intermedie. Inoltre, l'ampiezza dei termini intermedi previsti da tali disposizioni appare in contrasto con il

termine massimo di conclusione della procedura pari a 150 giorni di cui all'art. 26, comma 1. Al riguardo, si ritiene quindi opportuna la rimodulazione dei termini sub-procedurali ai fini della loro armonizzazione con il termine di conclusione dell'intero procedimento di VIA.

Articolo 28 nuovo comma 1 bis)

Il comma aggiuntivo specifica che, qualora dal monitoraggio risultassero impatti "*negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti*" l'autorità competente può apportare modifiche al provvedimento, apporvi condizioni ulteriori o, nei casi di maggiore gravità, ordinare la sospensione lavori o delle attività autorizzate. Tale modifica comporta una grave incertezza sulla validità del provvedimento VIA, che evidentemente può essere di volta in volta modificato/integrato ecc. Si evidenzia, inoltre, che ogni valutazione successiva alla VIA attiene alla fase di esercizio dell'impianto e dunque sarà oggetto di valutazione in sede di rilascio/rinnovo dell'AIA. ***Si propone di eliminare il testo aggiuntivo.***

Articolo 29bis

Viene introdotto il riferimento al "rispetto di documenti BREF pubblicati dalla Commissione europea". Tale formulazione non è corretta in quanto il BREF non costituisce l'attuazione della Direttiva IPPC, ma uno degli strumenti per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili.

Si propone pertanto di riformulare il comma 1 nel modo seguente:

"1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, nel rispetto ~~dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea e~~ delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili ***che tengono conto dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea****, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4."*

Inoltre, il testo approvato dal Consiglio dei Ministri ha eliminato la disposizione di cui all'art 4, comma 2 del Dlgs 59/2005 che prevedeva che le linee guida "nazionali" fossero definite con il supporto di una commissione di esperti in materia, cui partecipavano anche i rappresentanti industriali.

Si ritiene necessario il ***reinserimento di questa disposizione*** e pertanto all'art. 29bis si propone di aggiungere il seguente comma:

"4. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite con il supporto di una commissione composta da esperti della materia alla quale partecipano, anche a titolo consultivo, i rappresentanti di interessi industriali e ambientali, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Limitatamente allo svolgimento dei compiti inerenti le attività di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, la commissione è integrata da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. La commissione assicura inoltre il supporto ai Ministri di cui ai commi 1 e 2, in ordine ai provvedimenti attuativi del presente decreto e allo scambio di informazioni di cui all'articolo 29 terdecies, commi 3 e 4".

Articolo 29 ter, comma 4

Analogamente a quanto osservato e proposto in merito all'articolo 23 comma 4, viene introdotto un termine vessatorio non giustificato rispetto alla variabilità delle integrazioni richiedibili ed alla completa discrezionalità nella fissazione del termine.

Si suggerisce quindi la seguente modifica:

"Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete la Commissione di cui all'art. 8-bis potrà chiedere apposite integrazioni, indicando ~~*il*~~ ***un*** *termine non inferiore a trenta giorni* ***e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste*** *per la presentazione della documentazione integrativa*~~*;*~~*. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa.* ***E' fatta salva la facoltà del proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità à della documentazione da presentare"***

Articolo 29 quater, comma 11

Si giudica positivamente l'inserimento del nuovo comma che assicura il coordinamento con le procedure semplificate previste dal capo V. Tuttavia si ***propone di aggiungere ancora quanto segue:***

"ivi incluso il caso in cui l'utilizzo delle procedure semplificate sia dovuto ad esigenze nominali e non comporti modifiche o modifiche sostanziali nell'impianto che non necessitano di VIA".

L'emendamento proposto è necessario per disciplinare espressamente il caso in cui un materiale diventi "rifiuto" per motivi nominalistici, ma l'impianto che produce/gestisce tale materiale è già autorizzato a gestirlo e il materiale in questione è chiaramente individuato a prescindere se sia rifiuto o meno. In questi casi, infatti, non cambia l'impatto ambientale dell'impianto e di conseguenza non devono cambiare le condizioni di autorizzazione.

Articolo 29 sexies, comma 1

Il riferimento all'allegato I del Dlgs 216/2006 è un refuso. Occorre modificare il testo facendo riferimento ***all'Allegato B*** (del Dlgs 216/2006)

Articolo 35 comma 2 quater

Poiché nel momento in cui viene rilasciata l'AIA essa costituisce l'autorizzazione vigente ai fini dell'operatività dell'impianto, occorre rendere più chiaro il concetto che, fino a quando l'impianto non si è totalmente adeguato alle prescrizioni ivi contenute, valgono le disposizioni delle precedenti autorizzazioni.

Si suggerisce pertanto la seguente modifica:

"*2-quater. Fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 29-quater, trovano applicazione le disposizioni relative alle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo previste dal presente decreto e dalle altre normative vigenti* ***o le prescrizione precedenti il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di attuazione"***

Art. 35 comma 2sexies,

Si propone di ***eliminare*** le seguenti parole: "***le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica***", in subordine sostituire la parola "segnalando quelli riservati" con le parole seguenti parole: "ad eccezione di quelli riservati".

Art. 35 comma 2septies

Si propone di eliminare le seguenti parole: "***ove non ritenuti riservati***".

Allegato VIII – Punto 5.2

In merito all'Allegato VIII (punto 5.2) della parte II, si segnala che la direttiva 89/369/CEE e la direttiva 89/429/CEE sono state abrogate dal 2000 dalla direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti e pertanto tali riferimenti non possono ritenersi validi. Si precisa, fra l'altro, che lo stesso punto nella proposta di direttiva sulle emissioni industriali (che include anche la revisione della direttiva IPPC) è stato profondamente modificato, alla luce delle modifiche normative introdotte, rispetto a quanto richiamato nella precedente norma. A ciò si aggiunga che le direttiva richiamate al punto 5.2, fra l'altro, riguardavano i rifiuti pericolosi e i rifiuti urbani escludendo i non pericolosi, aspetto sanato dalla nuova direttiva europea sull'incenerimento che contempla tutte le tipologie di rifiuto.

Sostituire il punto 5.2 con il seguente: ***"Impianti di incenerimento dei rifiuti quali definiti dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre del 2000 sull'incenerimento dei rifiuti, con una capacità superiore a 3 tonnellate l'ora****".*

Allegato XI - punto 12

In quanto trattasi di refuso, si propone la seguente modifica.

Sostituire le parole "della direttiva 96/61/CE" con le parole *"**della direttiva 2008/1/CE**"*

ALLEGATO II

Emissioni in atmosfera

Osservazioni e proposte puntuali

Articolo 268 comma 1, lettera d)

Le emissioni diffuse di COV delle attività di cui all'art. 275 sono oggetto di una dettagliata definizione tecnica riportata nella Parte V dell'allegato III alla parte quinta che non vi include, ad esempio, i COV contenuti nei rifiuti. Non appare quindi razionale prevedere una definizione diversa "fatte salve le diverse indicazioni" del citato allegato III, e peraltro limitate alla sua sola Parte III.

Si propone pertanto la seguente formulazione: *"d)* ***emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui all'articolo 275 le emissioni diffuse sono individuate sulla base di quanto indicato nell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto;";***

Articolo 268 comma1, lettera q)

Le condizioni più gravose non sono sempre definibili a priori, mentre le condizioni di pieno carico risultano più facilmente identificabili, oltre che di regola rappresentative dal punto di vista del possibile impatto ambientale. Si suggerisce di modificare il testo aggiungendo dopo "più gravose" "***o a pieno carico***".

Articolo 269 comma 4, lettera b)

Il minimo tecnico è un parametro funzionale al controllo delle emissioni, la cui modifica non ha rilevanza dal punto di vista dell'assetto impiantistico oggetto di autorizzazione; si ritiene quindi opportuno collocare la sua definizione nell'ambito di competenza dell'autorità competente per il controllo, piuttosto che di quella competente per l'autorizzazione. Pertanto si ritiene opportuno rivedere la modifica proposta eliminando il seguente periodo: "***il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate atte a consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;"***

Articolo 269 comma 5

La previsione che l'autorizzazione possa stabilire limiti di emissione espressi come flusso di massa annuale di stabilimento può avere senso per le emissioni di COV (come indicato all'art. 275.6), ma non per altre tipologie di emissioni che non derivano direttamente dal consumo della sostanza emessa, per le quali non può quindi essere stabilito un "consumo massimo teorico". Un flusso di massa annuale massimo è comunque implicito laddove l'autorizzazione riporti un limite di flusso di massa orario, oppure un limite di concentrazione e una portata massima.

In merito al secondo periodo del comma, non si ritiene legittima l'imposizione a priori di un vincolo aggiuntivo agli impianti di cui al D.Lgs. 59/2005, per i quali il principio della norma impone invece la valutazione caso per caso sulla base dei BREF. L'autorità competente è in ogni caso libera di prescrivere i limiti nella forma che ritiene corretta, per cui non si vede pertanto alcuna giustificazione a tale previsione. La disposizione potrebbe inoltre portare ingiustificate disparità di trattamento rispetto ai concorrenti di altri paesi dell'UE.

Si propone di conseguenza la cancellazione dell'intero comma

Articolo 269 comma 6

La nuova formulazione del comma migliora quella vigente, ma si presenta inutilmente complessa. Gli impianti industriali, nella maggior parte dei casi, non operano in modo continuativo, anche se tecnicamente potrebbero restare in funzione 24 ore al giorno e per tale periodo si fanno autorizzare, secondo il principio che l'autorizzazione deve essere riferita alla massima capacità produttiva. Si propone pertanto di eliminare l'aggettivo "continuativo" al fine di evitare qualsiasi problema interpretativo, cosa che non altererebbe il significato della norma e consentirebbe all'autorità competente pieno spazio per definire le modalità di verifica delle emissioni più appropriate. Si propone pertanto la seguente formulazione: ***6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere***

comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo di normale marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, di durata non inferiore a dieci giorni, nonché il numero dei campionamenti da realizzare."
In merito all'ultimo periodo del comma si osserva che la prassi ha ampiamente dimostrato che la previsione del controllo pubblico di tutti gli impianti entro sei mesi dalla loro messa a regime, introdotta dal D.Lgs. 152/2006, è semplicemente irrealizzabile. Poiché disposizioni palesemente non attuabili nuocciono alla credibilità della legge, se ne propone la cancellazione.

Articolo 269 comma 7

In caso di rinnovo dell'autorizzazione appare poco economico sul piano amministrativo dover obbligatoriamente proporre la domanda al Ministero dell'ambiente laddove l'autorità competente non risponda nei termini di legge. In analogia a quanto si verifica per le autorizzazioni agli scarichi idrici che non contengono sostanze pericolose (art. 124.8) si potrebbe prevedere che l'attività possa comunque proseguire se l'istanza è stata presentata nei termini, ovvero si potrebbe prevedere la facoltà e non l'obbligatorietà del ricorso al Ministero dell'ambiente.
Si propone pertanto **la *cancellazione del periodo*** "… in caso di mancata pronuncia … ai sensi del comma 3" **oppure l'inserimento** di "**ovvero**" prima di "… in caso di mancata pronuncia …".

Articolo 269 comma 8

Nella nuova formulazione l'art. 269, comma 8, mantiene l'obbligo di comunicare all'autorità competente tutte le modifiche progettate, indipendentemente dalla loro sostanzialità.
Questa disposizione, nuova rispetto al previgente ordinamento di cui al D.P.R. 203/1988, crea rilevanti problemi in quanto le modifiche non sostanziali, che riguardano "variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica", avvengono molto frequentemente nella vita di un impianto industriale (modifiche alla dislocazione delle macchine, alle modalità gestionali, a materie prime o materiali ausiliari, ecc.). Valutare ogni volta preventivamente se tutti questi interventi richiedono la comunicazione, in quanto varianti rispetto alla documentazione tecnica a suo tempo trasmessa all'autorità competente, magari diversi anni prima, risulta impraticabile, anche nell'ambito di un'impresa modernamente organizzata, senza considerare la sua inutilità ai fini ambientali, trattandosi di modifiche che per definizione non alterano in alcun modo il quadro emissivo. Paradossalmente, poi, un progetto o una relazione tecnica particolarmente dettagliati comporterebbero nel tempo un maggior carico di comunicazioni rispetto ad una documentazione meno precisa. Ciò nonostante la nuova versione del comma, invece che eliminare un obbligo di per sé vessatorio, introduce nuovi appesantimenti:

- l'autorità può ora esprimersi sulla comunicazione ricevuta senza termine temporale, il che implica che l'impresa non avrà mai la certezza dell'accettazione di quanto comunicato, cosa che pare in chiaro contrasto con i principi della L. 241/1990;
- l'autorizzazione per la modifica sostanziale di un impianto può ora comportare la riautorizzazione di tutto lo stabilimento, con conseguenti potenziali penalizzazioni all'attività produttiva. Risulterebbe infatti possibile che le prescrizioni e i limiti abbiano un periodo di vigenza limitata a totale discrezionalità dell'Autorità competente locale, con pregiudizio di investimenti programmati su tempi compatibili con la normale durata delle autorizzazioni. La nuova previsione di un'"apposita istruttoria" non migliora la situazione: nessuno può prevedere l'evoluzione delle tecnologie. Tale disposizione, inoltre, non può distinguere tra impianti con tassi di utilizzo diversi, cosa che invece sarebbe di importanza fondamentale a livello industriale. Tutto ciò, pertanto, rappresenterebbe un deterrente a nuovi investimenti all'interno degli stabilimenti esistenti.

Si propone pertanto che il testo del comma ***sia sostituito*** dal seguente: "***Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale dello stabilimento presenta una domanda di autorizzazione. L'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica. Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11."***

Questa proposta non interviene sulla definizione di modifica sostanziale, che pure presenta criticità in quanto estremamente rigida e di eccessiva estensione. Attualmente è sostanziale qualsiasi modifica qualitativa delle emissioni, indipendentemente dal tipo di cambiamento, e qualsiasi incremento emissivo, fermo restando che il termine "aumento" non è chiaro: si riferisce solo al flusso di massa, come il buon senso tecnico suggerirebbe, o può essere anche interpretato come incremento delle concentrazioni? La norma non dovrebbe lasciare margini di ambiguità su una questione di così ampia applicabilità. Si confronti al proposito come viene espresso questo concetto a livello comunitario, ad esempio all'art. 275.21 per le emissioni di COV, dove è sostanziale l'incremento solo oltre una certa soglia (e non si considera una variazione qualitativa di composizione dei COV emessi), o nel caso delle AIA, dove la sostanzialità è legata soprattutto all'incremento della capacità produttiva. Come se ciò non bastasse, col D.Lgs. 152/2006, il concetto di modifica sostanziale è stato ulteriormente ampliato agli interventi che "alterano le condizioni di convogli abilità tecnica" delle emissioni, espressione non chiarissima che sembra significare che se si intende modificare la modalità di captazione delle emissioni, senza alterarne la qualità e la quantità emessa, è richiesta comunque un'autorizzazione.
Sulla base di queste considerazioni si chiede di rivedere la definizione di modifica sostanziale, per restringerne la portata ai casi realmente sostanziali e per allinearla alle indicazioni comunitarie disponibili.

Articolo 270 commi 1, 2 e 3

L'art. 270, comma 1, dispone che le emissioni diffuse tecnicamente convogliabili debbano essere sempre captate e convogliate. Tale obbligo indiscriminato non risulta accettabile in quanto:

- le emissioni diffuse di impianti in ambienti non confinati sono di regola meglio controllabili con misure di prevenzione e non con la captazione/convogliamento, che spesso non risultano concretamente realizzabili;
- la facoltà di prescrivere il convogliamento delle emissioni diffuse in ambienti confinati è di competenza giuridica e tecnica della autorità sanitarie, che dispongono di adeguati strumenti normativi e tecnici per valutare le specifiche situazioni e per imporre gli interventi del caso;
- l'obbligo di captare ed espellere emissioni diffuse indipendentemente dalla loro entità confligge con l'esigenza ambientale di ridurre i consumi energetici per il riscaldamento invernale degli ambienti chiusi.

Nello stesso comma si introduce la previsione che "La quota dei punti di emissione è individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti.", senza peraltro indicare come ciò debba essere realizzato. In assenza di disposizioni ad hoc si ritiene opportuno omettere tale periodo.

Il comma 2 poi rappresenta una contraddizione in termini, perché prevede un possibile obbligo di captazione e convogliamento anche laddove questo non sia tecnicamente o economicamente possibile.

Nella nuova formulazione del comma tutto ciò non viene cambiato, ma si elimina la previsione del comma 3 che i criteri di convogliabilità delle emissioni siano determinati da apposito decreto ministeriale, lasciando così totale discrezionalità di comportamento alle autorità locali su una materia estremamente opinabile e formulata, come sopra illustrato, in modo tecnicamente non adeguato.

Si propone pertanto la seguente ***nuova formulazione dell'art. 270, comma 1,*** con cancellazione dei commi 2 e 3: ***"In sede di autorizzazione, l'autorità competente valuta se le emissioni diffuse di un impianto possono essere prevenute, ridotte o eventualmente convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto e, in tal caso, dispone gli interventi necessari, ferme restando le competenze in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.".***

Articolo 270 commi 4, 5, 6, 7, 8

L'art. 270, comma 5, nonché la nuova versione del comma 4, dispone che ciascun impianto debba avere un solo punto di emissione. Tale disposizione, che non ci risulta abbia riscontri in altri paesi europei, appare illogica per diversi motivi:

- si introducono inutili rigidità e costi in un ambito, quello industriale, dove le situazioni impiantistiche possono essere estremamente diversificate;
- non si vede alcun vantaggio di tipo ambientale, e anche il controllo potrebbe risultare più complesso se nell'ambito dell'impianto sono presenti emissioni non omogenee;
- si possono determinare incrementi dei consumi energetici nella movimentazione delle emissioni;
- non si comprende perché le autorità competenti possano disporre della più ampia libertà nel definire i limiti alle emissioni e siano invece vincolate sul numero dei punti di emissione.

Le possibili eccezioni previste al comma 6 in realtà non esistono, o sono molto rare in relazione agli aspetti di sicurezza, in quanto è sempre possibile, tecnicamente, collegare tra loro punti di emissione diversi, ma ciò può essere inutile e costoso.

Si richiede pertanto la ***cancellazione dei commi 5, 6, 7 e 8*** oppure, in subordine, la modifica dei commi 5 e 6 come segue, ferma restando la cancellazione dei commi 7 e 8:

"*5. In caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, anche individuato ai sensi del comma 4, deve avere un numero di punti di emissione di caratteristiche omogenee il più ridotto possibile, per quanto tecnicamente ed economicamente applicabile. Salvo diversamente previsto da altre disposizioni del presente decreto, i valori limite di emissione si applicano a ciascun punto di emissione.*

6. Qualora un impianto nuovo o un macchinario fisso dotato di autonomia funzionale abbia più punti di emissione, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto e quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti, salva l'applicazione dell'articolo 271, comma 10.*"*

Per quanto riguarda il comma 4, si evidenzia che non si ritiene opportuno applicare limiti di emissione inferiori ad impianti non in grado di assicurarli sulla base della somma delle distinte capacità produttive, al puro fine di colpire possibili elusioni. Si ritiene inoltre necessario che l'applicazione di questo comma sia riferita ai soli impianti autorizzati posteriormente al presente D.Lgs in quanto non è giustificabile un elevato onere per la modifica dell'impianto a fronte di un beneficio ambientale che si ritiene minimo e quasi sicuramente trascurabile. ***Si suggeriscono quindi le seguenti modifiche:***

- dopo le parole "attività tra loro identiche" inserire il periodo **"*fatti salvi gli impianti di combustione esistenti ovvero autorizzati alla data di emissione del presente decreto legislativo*",**
- dopo le parole "come un unico impianto", aggiungere il periodo: "***L'autorità competente deve, in qualsiasi caso, verificare la fattibilità tecnica ed economica di considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 282, comma 2*";**

Articolo 271 comma 2

La determinazione dei valori di emissione e delle prescrizioni accessorie non può essere affidata ad un unico provvedimento, attesa la varietà dei possibili impianti e l'evoluzione delle migliori tecniche, ma deve rappresentare un processo continuo. Come la redazione delle linee guida IPPC comunitarie e nazionali ha dimostrato, è indispensabile la partecipazione ai lavori delle associazioni imprenditoriali e di categoria interessate. ***Si propone pertanto di sostituire "decreto" con "decreti" e di aggiungere, dopo "…comma 5," la frase "sentite le associazioni imprenditoriali interessate".***

Articolo 271 comma 4

Si ritiene necessario far salvo il criterio delle Migliori tecniche disponibili, dove "Migliore" sta a significare la soluzione tecnologica più avanzata e non altrimenti migliorabile se non a discapito del criterio di proporzionalità rispetto agli effetti ottenibili. Si suggerisce di inserire la precisazione come segue: "*4. **I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, comunque non inferiori a quelli associati all'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria***."

Articolo 271 comma 5

In merito si evidenzia la finalità all'esercizio cui è elettivamente indirizzata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Si suggerisce quindi di **eliminare** "*di costruzione*".

Articolo 271 comma 7

Il comma pare ridondante, in quanto afferma un principio già contenuto nel comma 5. Se ne propone la cancellazione.

Articolo 271 comma 14

Al fine di evitare dubbi interpretativi, è opportuno precisare che la legge non possa prevedere limiti alle emissioni provenienti dalle torce, proprio in ragione della loro funzione. La torcia, infatti, è un sistema di sicurezza e disinquinamento ambientale previsto ed imposto dalla legge stessa. Qualsiasi limite o prescrizione imposto alle emissioni degli effluenti gassosi delle torce non avrebbe pertanto alcun senso e si scontrerebbe con la superiore esigenza di garantire la sicurezza degli impianti industriali. Le torce sono collegate ai sistemi denominati BLOW-DOWN e sono destinate ad essere attivate in situazioni di emergenza, imprevedibili e non programmabili, o durante le attività volte all'avviamento e alla fermata degli impianti, programmata o imprevista. Porre dei limiti alle emissioni in tali casi equivarrebbe a porre dei limiti ai quantitativi di gas in eccesso che entrano nel sistema BLOW-DOWN/torce. Ciò sarebbe, però, contrario a qualsiasi logica gestionale e di sicurezza la quale deve essere necessariamente svincolata da qualsiasi limite.

Si propone pertanto *di **inserire*** dopo il quinto periodo del comma 14 dell'art. 271 il seguente testo: "**Non possono essere sottoposte a limiti le emissioni derivanti da dispositivi necessari per la sicurezza ed il controllo ambientale quali le torce destinate a distruggere, tramite ossidazione termica (combustione), scarichi di gas idrocarburici indesiderati o in eccesso, in situazioni di emergenza e/o in caso di disservizi e transitori di avviamento/fermata dell'impianto o di sezioni d'impianto, non sono sottoposte a limiti emissivi. L'autorizzazione alle emissioni può prevedere specifiche prescrizioni finalizzate alla verifica del funzionamento delle torce ed al continuo miglioramento della gestione delle torce stesse mediante l'adozione delle Migliori tecniche disponibile (MTD) individuate nei documenti di Riferimento (BREF) per i vari settori industriali pubblicati a cura della Commissione UE.**"

Trattandosi di anomalie e guasti, e comunque di eventi spesso difficilmente prevedibili, nonché di emissioni solo stimabili e non misurabili con metodi standardizzati, si ritiene impraticabile quanto previsto dal seguente periodo introdotto in sede di revisione, del quale si propone di conseguenza la ***cancellazione:*** "*In caso di emissione di sostanze di cui all'articolo 272, comma 4, lettera a), l'autorizzazione deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali".*

Non è possibile inoltre adottare come misura generale la sospensione dell'esercizio dell'impianto in caso di anomalia o guasto. Infatti vi sono casi, come ad esempio negli impianti siderurgici, ove non è proprio possibile la fermata in tempi brevi degli impianti senza che essi subiscano danneggiamenti. E comunque, anche quando ne venisse richiesta la fermata, i tempi sarebbero certamente superiori a quelli necessari per il ripristino delle eventuali anomalie o guasti. Si propone pertanto la ***cancellazione*** del periodo"*e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;*"

La necessità di informare tempestivamente l'autorità competente in caso di situazioni che determinano il potenziale superamento dei limiti è del tutto condivisibile, ma le modalità indicate possono essere non appropriate, ad esempio laddove il problema si verifichi nel fine settimana. Si propone pertanto di ***sostituire*** "l'autorità competente deve essere informata le otto ore successive" *con "***deve essere data informazione all'autorità competente entro otto ore dall'accertamento dell'anomalia o del guasto***".*

Articolo 271 comma 17

Risulta opportuno chiarire che l'emanazione di nuovi metodi di campionamento ed analisi delle emissioni non comporta l'obbligo per l'autorità competente di rivedere l'autorizzazione per adeguarla alle nuove disposizioni, cosa che avverrà invece in sede di rinnovo della stessa. Occorre inoltre prevedere che, in assenza di metodi di campionamento ed analisi dell'allegato VI, si debbano privilegiare le indicazioni provenienti dagli Enti nazionali competenti, qualora disponibili. Si ritiene inoltre necessario fare salve le modalità concordate con ISPRA in attuazione delle AIA rilasciate di recente.

Si propone pertanto la seguente ***formulazione del comma:***

"17. ***L'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto stabilisce i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione. Con apposito decreto ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare tale Allegato VI, prevedendo i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni, con l'indicazione di quelli di riferimento, i principi di misura e le modalità atte a garantire la qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni. Le autorizzazioni in essere al momento dell'adozione di tale decreto saranno adeguate alle prescrizioni previste dall'Allegato VI al momento del loro rinnovo e riesame. Fino all'adozione di tale decreto si applicano i metodi precedentemente in uso e, per il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali e delle autorizzazioni di cui all'articolo 269, i metodi stabiliti da Enti nazionali competenti o, ove questi non siano disponibili, da enti di normazione tecnica nazionale o internazionale. Per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni ed i relativi metodi di riferimento, i principi di misura e le modalità atte a garantire la qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni sono definiti nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale."***

Si propone inoltre che il comma preveda l'emanazione di un apposito DM che:

- consenta di definire un quadro di riferimento certo per le procedure per il controllo dell'affidabilità degli SME da parte di ARPA
- riconosca l'efficacia dei sistemi predittivi (PEMs - Predictive Emission Monitoring Systems), quale misura alternativa per il monitoraggio continuo delle emissioni, in caso di anomalie o guasti al sistema SME (hardware e software),
- assicurare la completa omogeneità e confrontabilità delle metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni di determinati microinquinanti. In particolare, occorre unificare le tipologie di congeneri misurati per PCB, IPA, in quanto le diverse modalità analitiche comportano rilevanti differenze tra le concentrazioni rilevate, sia a livello nazionale che europeo, ed i conseguenti flussi di massa annuali denunciati. Il riferimento dovrebbe

essere basato sul Regolamento 166/2006/CE "E-PRTR" integrato per quanto non riportato.

Articolo 271 commi 18, 19

Le disposizioni previste in merito ai metodi di analisi delle emissioni paiono poco chiare ed eccessivamente complicate. Essendo le autorizzazioni dotate di scadenza, non si vede la necessità di operare i controlli con metodi diversi da quelli indicati nell'autorizzazione, con tutte le complicazioni del caso, considerato che in sede di rinnovo dell'autorizzazione l'autorità competente potrà modificare i metodi per uniformarli a quelli di riferimento eventualmente cambiati. A questo riguardo occorre precisare nel testo della norma che l'aggiornamento dei metodi può accompagnarsi anche ad una revisione dei limiti, dato che i valori misurati possono essere fortemente dipendenti dagli specifici metodi di campionamento ed analisi (la vicenda dei COV insegna quanto critica può essere questa dipendenza).
Si propone pertanto:

- al comma 18, dopo il primo periodo, l***'inserimento*** della seguente frase: "***In caso di variazione dei metodi di campionamento ed analisi i limiti alle emissioni possono essere rivisti qualora i nuovi metodi portino a risultati diversi da quelli ottenuti a parità di condizioni con i metodi precedentemente prescritti."***
- al comma 18 la ***sostituzione*** del periodo " I controlli, da parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), possono essere effettuati solo sulla base dei metodi elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto, anche se diversi da quelli di competenza del gestore indicati dall'autorizzazione." con "*I* ***controlli, da parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), possono essere effettuati solo sulla base dei metodi indicati dall'autorizzazione."***
- ***La cancellazione del comma 19.***

Articolo 271 comma 20

Il richiamo al comma 19 è molto grave, in quanto significa che se i due metodi danno dimostrabilmente risultati diversi, e ciò comporta la differenza tra il rispetto o meno del limite, l'autorizzazione viene aggiornata esclusivamente ai metodi di riferimento, senza prevedere anche la possibilità di riconsiderare i limiti stessi, con la conseguenza di porre immediatamente fuori legge l'emissione e l'azienda.

La condizione "24 ore dall'accertamento" è restrittiva, soprattutto per le realtà complesse in cui la gestione dei rapporti con le P.A. è più formalizzata, e poco chiara, in quanto non si comprende bene a quale momento si riferisca, considerato che gli autocontrolli sono di regola affidati ad una società esterna.

Infine l'ultimo periodo è ridondante, in quanto ripetizione di quanto prescritto al comma 18.

Alla luce di queste considerazioni si propone la seguente riformulazione: "*20.* ***Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma 2, soltanto se i controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti sulla base di metodi di campionamento e di analisi e dei sistemi di monitoraggio prescritti in autorizzazione. Le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente per il controllo entro 72 ore da quando ne viene a conoscenza. In tal caso l'autorità competente procede ai sensi dell'articolo 278 e non si applica la sanzione di cui all'articolo 279, comma 2. Se i risultati dei controlli di competenza del gestore e i risultati dei controlli dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati, divergono in merito alla conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, tali risultati, inclusi quelli ottenuti in sede di ripetizione dell'accertamento, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279, comma 2, per il superamento dei valori limite di emissione."***

Articolo 272 comma 1

L'obbligo di sommare le potenze termiche degli impianti presenti in uno stabilimento al fine di valutare l'applicabilità dell'esenzione dagli obblighi di autorizzazione per le emissioni scarsamente rilevanti riduce considerevolmente le casistiche soggette rispetto alla situazione attuale, con aumento inutile di oneri amministrativi, senza alcun vantaggio ambientale.

Data la loro natura, è opportuno che venga sempre mantenuta l'esclusione dall'autorizzazione per gli impianti di sicurezza ed emergenza e per la voce jj) della parte I dell'allegato IV (laboratori, impianti pilota).

In un ottica di semplificazione amministrativa, è importante che l'elenco delle attività con emissioni scarsamente rilevanti possa essere aggiornato o integrato. Si richiede pertanto di mantenere tale possibilità, nella forma attualmente in vigore.

Si propone pertanto la seguente ***riformulazione*** del comma: "*1.* ***Non sono sottoposti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Le soglie espresse potenze termiche nominali si intendono riferite alle singole macchine termiche. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento. L'autorità competente può altresì prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. L' elenco della parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto, riferito ad impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, è essere aggiornato ed integrato secondo quanto disposto dall'articolo 281, comma 5, anche su proposta delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive. Risultano comunque esclusi in ogni caso da autorizzazione gli impianti di emergenza e sicurezza***.*"*

Articolo 272 commi 2, 3

Anche in questo caso, come nel comma precedente, il passaggio da impianto a stabilimento comporta una sostanziale riduzione della possibilità per le imprese di utilizzare le autorizzazioni in via generale, uno dei più efficaci strumenti si semplificazione amministrativa introdotti nell'ordinamento dell'ambiente. Nuovamente si propone di gestire l'autorizzazione dello stabilimento come contenitore, prevedendo che l'installazione di impianti soggetti ad autorizzazione in via generale sia soggetta a specifica domanda da gestire come modifica non sostanziale, ossia con silenzio assenso decorsi 45 gg e contestuale aggiornamento dell'autorizzazione di stabilimento da parte dell'autorità competente.

Al comma 2 si chiede di:

- ***correggere*** nel secondo periodo "commi da 5 a 9" in "commi 5 e 6";
- ***eliminare*** la parte barrata del terzo periodo;
- ***eliminare*** al quarto periodo la frase "…, per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto."

Al comma 3 si chiede di modificare il terzo periodo in "***Tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento, nonché nel caso in cui nello stabilimento siano presenti anche impianti autorizzati ai sensi dell'art. 269. In quest'ultima ipotesi, il gestore che intende avvalersi delle autorizzazioni in via generale presenta domanda di autorizzazione come modifica dello stabilimento, a seguito della quale l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione."***

Articolo 273 commi 9, 10

Si ritiene che la norma non tenga adeguatamente in considerazione il normale ciclo industriale ed economico degli investimenti in generale. Può normalmente avvenire che gli impianti siti nel medesimo stabilimento siano rimpiazzati ed adeguati in tempi diversi, per cui non ha senso applicare i limiti dell'impianto più recente anche agli altri impianti per i quali siano previste differenti tempistiche di investimento e adeguamento tecnologico ed ambientale. ***Se ne propone la cancellazione.***

In subordine, in merito al comma 9 si ritiene che in ogni caso la sua applicazione sia riferita ai soli impianti autorizzati posteriormente al presente D.Lgs in quanto non è giustificabile un elevato onere per la modifica dell'impianto a fronte di un beneficio ambientale che si ritiene minimo e quasi sicuramente trascurabile. Si ritiene inoltre che tale previsione sia eccessivamente penalizzante per gli impianti esistenti, che potrebbero non essere in grado di rispettare i valori limite previsti per impianti più recenti. In subordine alla sua cancellazione si suggerisce quindi di modificare il comma nel modo seguente: "9. *Se più impianti di combustione, fatti salvi gli impianti di combustione esistenti ovvero autorizzati alla data di emissione del presente decreto legislativo, anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello stesso stabilimento l'autorità competente può considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione. L'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può altresì disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione. Il presente comma si applica solamente se la somma delle potenze termiche è maggiore o uguale a 50 MW.*"

Articolo 273 comma 13

Per il calcolo della bolla di raffineria i valori limite di emissione sono calcolati sempre su un intervallo mensile. La possibilità di avere anche un intervallo inferiore non è accettabile e deve essere eliminata, cancellando "…o inferiore …".

Articolo 275 comma 2

La cancellazione del termine "autorizzato" nel penultimo periodo del comma introduce un elemento di incertezza in ordine all'applicabilità dell'art. 275. Infatti per molti impianti che utilizzano solventi può non essere possibile definire tecnicamente un consumo massimo teorico, e in questi casi può soccorrere il limite legale dato dalla eventuale quantità di solvente che si è autorizzati ad impiegare. Si propone pertanto di **aggiungere** alla fine del periodo "…***o a quello autorizzato***".

Articolo 281 comma 1

La norma in oggetto prevede che, in sede di autorizzazione di impianti già autorizzati ai sensi del D.P.R. 203/1988, laddove l'autorità competente non risponda entro il termine dell'art. 269.3 (120 gg o 150 gg in caso di richiesta di integrazioni), il gestore debba rivolgersi, per poter continuare ad

operare, al Ministero dell'Ambiente, che dispone a sua volta di 150 gg per rispondere. Decorso inutilmente anche tale termine il gestore deve fermare l'attività e ricorrere al TAR contro il silenzio dell'Amministrazione. Ora, in considerazione del fatto che già in condizioni ordinarie non tutte le autorità competenti riescono a rispettare i termini di legge per il rilascio delle autorizzazioni, che in occasione della scadenza del 31 dicembre 2010 le domande a livello nazionale sono stimabili in alcune decine di migliaia presentate nell'arco di pochi mesi e che il Ministero dell'ambiente non è certamente attrezzato per sopperire simultaneamente alle manchevolezze di più autorità competenti, la disposizione richiamata deve essere urgentemente modificata, eliminando il potere sostitutivo del Ministero e consentendo all'impresa di continuare ad operare laddove la domanda sia stata presentata nei termini.

Per esigenze di chiarezza e di certezza degli adempimenti, è necessario prevedere che, laddove l'impresa debba adeguare uno o più impianto alle prescrizioni dei decreti dell'art. 271.2, oppure ravvisi la necessità di adeguarsi alle migliori tecnologie, si possa presentare un piano di adeguamento che descriva gli interventi tecnici migliorativi e il programma temporale di realizzazione.

Fermo restando che la normativa non prevede l'esistenza di autorizzazioni provvisorie, non si comprende cosa significhi evitare di aumentare anche temporaneamente le emissioni per impianti che sono autorizzati e devono rispettare i limiti prescritti.

Si propone pertanto la seguente **formulazione** del comma: "*1. **I gestori degli impianti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 272, comma 3, devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 entro i termini di seguito indicati. Le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto di tali termini, appositi calendari per la presentazione delle domande; in caso di mancata adozione dei calendari, la domanda di autorizzazione deve essere comunque presentata nei termini stabiliti dal presente comma. La domanda può essere corredata da un progetto di adeguamento che descriva tempi e modi di realizzazione degli interventi previsti. La mancata presentazione della domanda nei termini, inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza della precedente autorizzazione. Se la domanda è presentata nei termini, l'esercizio degli stabilimenti può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente. La domanda di autorizzazione di cui al presente comma deve essere presentata entro i seguenti termini: … "***

In relazione alla scadenza del 31 dicembre 2010 per la presentazione delle domande di rinnovo delle autorizzazioni ex art. 12 del D.P.R. 203/1988, viene segnalato che le autorità competenti non stanno provvedendo a fornire le necessarie disposizioni per la predisposizione di domande riferite ad impianti esistenti da tempo e per i quali non è spesso possibile reperire le informazioni che sono normalmente richieste per i corrispondenti impianti nuovi. Quindi, anche se tale scadenza è stata stabilita nel 2006, oggi le imprese rischiano di trovarsi a dover ottemperare senza sapere come o disponendo di un tempo insufficiente. Una modifica della scadenza stessa, portandola ad esempio al 31 dicembre 2011, sarebbe pertanto auspicabile.

Articolo 281 comma 5

La modifica dell'allegato VI in merito ai metodi di campionamento ed analisi delle emissioni, come da indicazioni della nuova dell'art. 271, comma 17, presenta carattere di urgenza e non richiede elaborazioni particolarmente complesse. Si chiede pertanto che il termine di un anno per la sua emanazione sia portato a sei mesi modificando l'ultimo periodo del comma come segue: "***L'Allegato I e l'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto sono integrati e modificati per la prima volta rispettivamente entro un anno ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della parte quinta del decreto medesimo o di sue modifiche***."

Articolo 293 comma 1
Il comma 1 introduce un inciso sui combustibili non conformi all'allegato X facendo riferimento alla normativa sui rifiuti ed impattando sulla stessa in modo improprio. Un combustibile fuori specifica non può essere immesso in consumo né impiegato come combustibile, ma la disciplina che lo deve regolare non può essere stabilita con questo inciso. Altri materiali e sostanze presenti nell'allegato X, soprattutto di origine vegetale, possono presentarsi sia come rifiuto che come combustibili. Alla luce di quanto sopra è necessario **eliminare l'inciso**: "…*non sono conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque* …".

In merito alla previsione che le Regioni possano limitare o vietare combustibili, si ritiene opportuno rilevare che la scelta delle fonti energetiche attiene alla strategia nazionale di sviluppo di produzione dell'energia elettrica la cui definizione è demandata al Governo così come indicato dal'art. 7 del D.L. n. 112/2008. ***Si chiede pertanto che sia soppressa la norma che consente alle Regioni di limitare o di vietare particolari combustibili.***

Allegato I, parte III, voce 3, Motori fissi a combustione interna
Per un probabile refuso il limite per gli ossidi di azoto per i motori ad accensione spontanea di potenza uguale o superiore a 3 MW è indicato in 200 mg/Nm^3 invece dei 2.000 mg/Nm^3 del D.M. 12/7/1990.

Allegato IV, parte I, lettera k)
Per completezza si propone di aggiungere "depositi ferroviari e impianti di manutenzione del materiale rotabile fruitore delle infrastrutture."

Allegato V, Parte I, punto 5.1
Per un probabile refuso nella trasposizione dal DM 12/7/1990, allegato 6, paragrafo 6.5, della tabella relativa allo stoccaggio di classi sostanze contenute nei materiali pulverulenti, è stata omessa l'indicazione "classe I" in fondo alla terza riga relativa a "sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella B".

Allegato VI, punto 4.4
In merito alla verifica della qualità delle misure, in particolare per i dati acquisti dai sistemi di misurazioni in continuo delle emissioni (SME), il punto 4.4 dell'allegato VI prevede l'adozione dell'Indice di Accuratezza Relativo (IAR), mentre per il coincenerimento di rifiuti di cui al D.Lgs. 133/2005 si deve applicare la norma UNI EN 14181:2005 "Assicurazione qualità dei sistemi di monitoraggio emissioni".
Considerato che le due metodologie di verifica e di validazione dei dati in vigore sono alquanto diverse tra loro, che lo IAR non fornisce un'interpretazione univoca per la verifica dell'incertezza delle misure e che la norma UNI EN 14181:2005 è l'unica norma che consente il calcolo degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni effettuate, risulta necessario ***aggiornare*** la norma come segue: ***"4.4 La verifica di accuratezza di una misura si effettua confrontando le misure rilevate dal sistema in esame con le misure rilevate nello stesso punto o nella stessa zona di campionamento da un altro sistema di misura assunto come riferimento. L'accordo tra i due sistemi si valuta, sulla base della norma UNI EN 14181***."

Allegato VI, punto 2.7
L'obbligo di tenuta di registri per annotare i risultati dei controlli discontinui rappresenta un inutile appesantimento burocratico, dato che i certificati analitici risultano del tutto sufficienti. Si propone la cancellazione del punto.

Allegato VI, punto 2.8

L'obbligo di registrare su apposito registro tutte le interruzioni del normale funzionamento di qualsiasi impianto di abbattimento rappresenta un onere burocratico inutile difficilmente gestibile e comprensibile. Nella casistica indicata, infatti, si prevede anche l'"interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo", cosa che implica che la registrazione è dovuta ogniqualvolta l'impianto produttivo viene spento. Se si considera che la maggior parte degli impianti di abbattimento sono dispositivi semplici e diffusi, come i filtri per polveri o aerosol, una normale officina meccanica di piccole-medie dimensioni che opera su uno-due turni di lavoro sarebbe costretta a effettuare decine di registrazioni al giorno, senza alcuna logica.

La tenuta di una registrazione sugli impianti di abbattimento deve essere invece valutata caso per caso in sede di autorizzazione, e sarebbe più sensato prevederla per le operazioni di manutenzione che per le interruzioni di funzionamento.

Allegato IX, parte II, punto 5.1 c)

Le prescrizione sugli apparecchi indicatori devono essere armonizzate alla nuova formulazione dell'art. 294.3

Allegato X, Parte I, Sezione 1

Si propone di aggiungere la voce "catrame di cokeria":

- alla lettera a) del comma 3: "*a) emulsioni acqua-bitumi e catrame di cokeria rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2;*"
- alla lettera c) del comma 5: "*c) bitume di petrolio e catrame di cokeria con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa;*"

La produzione di coke metallurgico, elemento insostituibile nel processo di produzione della ghisa in altoforno, viene effettuata attraverso la distillazione del carbon fossile in batterie di forni a coke.
Dal raffreddamento del gas di cokeria, nonché dal successivo suo trattamento, viene originata una miscela di prodotti condensabili, che dopo la separazione dell'acqua e di sedimenti, va a costituire il cosiddetto catrame di cokeria che è uno dei sottoprodotti della distillazione.
Il suddetto processo di distillazione del carbon fossile è concettualmente simile alla distillazione del petrolio, con la differenza che nel primo caso il materiale di partenza è una sostanza solida (il carbon fossile), e nel secondo caso una sostanza fluida (il petrolio).

Nell'ambito della disciplina dei combustibili riportata nell'allegato X, per quanto attiene ai prodotti della distillazione del carbon fossile, sono solo compresi il coke metallurgico e il gas di cokeria, mentre non è compreso il **catrame** di cokeria alla stessa stregua del bitume di petrolio e delle emulsioni acqua-bitumi di produzione petrolifera.

Il **catrame** di cokeria presenta le seguenti principali caratteristiche:

- potere calorifico inferiore significativamente alto (oltre 8.000 Kcal/Kg), che lo rende utilizzabile come combustibile;
- tenore di zolfo $\leq$ 1% in massa che lo rende paragonabile ad un olio combustibile BTZ e ad altri distillati pesanti del petrolio, di cui è consentito l'utilizzo senza limitazioni (allegato X, parte I, sezione 1, comma 1, lettera h);
- caratteristiche che rientrano tra quelle richieste per le emulsioni acqua-bitumi di cui è consentito l'utilizzo in impianti di combustione di potenza termica nominale uguale o superiore a 300 MW (previste alla parte II, sezione 2 secondo quanto disciplinato alla lettera a, comma 3, sezione 1, Parte I dell'allegato X).

Allegato X, Parte II, Sezione 1

Nella tabella al punto 1., si propone di modificare i parametri del Denso BTZ come segue, in quanto tale tipo di combustibile non può tecnicamente raggiungere le caratteristiche vigenti:

residuo carbonioso da < 6 a < **18**
Ni + V da < 50 a < **180**

Nella stessa tabella si propone di integrare i metodi di analisi con quelli riportati nell'ultima colonna della tabella seguente:

Metodi di Misura

PARAMETRO	**UNITA' DI MISURA**	**METODO DI MISURA**	
		indicato	**da integrare con**
Acqua	% v	ISO 3733*	ASTM D 95
Sedimenti	%v	ISO 3735*	ASTM D 473
Viscosità a 50 °C	°E	UNI EN ISO 3104*	ASTM D 445
Ceneri	%p	EN ISO 6245*	ASTM D 482
PCB/PCT	mg/Kg	EN12766*	ASTM D 1298
Res. Carb. Conradson	%p	ISO 6615*	ASTM D 189
Nichel + Vanadio	mg/Kg	UNI EN ISO 13131*	IP 288
Zolfo	%p	UNI EN ISO 8754* e UNI EN ISO 14596*	ASTM D 1552

Allegato X, Parte II, Sezione 2

I limiti imposti al contenuto di materie volatili per il coke da petrolio non trovano riscontro nella normativa comunitaria sui combustibili solidi. Ciò sta ad indicare che, a livello comunitario, il raggiungimento di adeguati standard ambientali è valutato in base alle prestazioni globali di un impianto ottenute con l'applicazione di "tecnologie pulite" che consentano anche l'utilizzo di combustibili ritenuti potenzialmente problematici.
Si propone un ***incremento del limite di materiali*** volatili dal 12-14 al 18 %, consentendo sia di rispettare, da un lato, la scelta del legislatore nazionale di una tutela maggiore rispetto a quanto previsto dalle direttive comunitarie sia di utilizzare materiali correntemente impiegati negli altri Paesi europei.

Si propone di **aggiungere la seguente nota** sui parametri "Umidità e PCI" del Carbone da vapore: "**Tali valori si applicano solo agli impianti di cui al Titolo II della parte quinta del presente decreto".** Infatti l'Allegato X del D.Lgs.152/2006 è derivato dal combinato del DPCM 8 marzo 2002 e successiva errata corrige. Nell'errata corrige erano state introdotte delle modifiche/note che poi nella riscrittura dell'Allegato X sono state dimenticate, provocando alcune difficoltà di esercizio di tutti gli impianti a carbone.

Carbone

PARAMETRO		
	indicato	**da integrare con:**
potere calorifico inferiore	ISO 1928	ASTM 5865 / ISO 1928
Umidità	UNI 7340	ISO 589
Ceneri	UNI 7342	ASTM 3174/ ISO 1171
Zolfo	UNI 7584	ASTM 4239 / ISO 351
Materie Volatili	ISO 562	ASTM 3175/ ISO 562

Allegato X, Parte II, Sezione 4

Occorre precisare, come è già fatto per l'olio d'oliva, che le biomasse combustibili costituite da oli vegetali sono ottenute con lavorazione meccanica ed estrazione con solvente. Nessun olio vegetale combustibile, infatti, è ottenuto per sola spremitura.

Risulta necessario chiarire se la previsione della combustione diretta delle "biomasse" riguarda anche l'utilizzo nei forni da cemento (come combustibile tradizionale). Si propone al riguardo la **seguente formulazione** del punto 2.1: "***La conversione energetica delle biomasse di cui al paragrafo 1, può essere effettuata attraverso la combustione diretta (anche nei forni da cemento), ovvero previa pirolisi o gassificazione."***

L'utilizzazione della sansa disoleata dopo l'approvazione della norma ha consentito di verificare che il valore massimo di ceneri del 4% riportato al punto 1., lettera f), è facilmente rispettabile in anni normali, ma che ciò è molto difficile in anni siccitosi. Ciò ostacola la programmazione delle lavorazioni, impedisce periodicamente di utilizzare al meglio la sansa disoleata e pesa economicamente su tutto il settore della produzione e lavorazione delle olive e dell'olio di oliva. Si ritiene pertanto necessario portare tale limite al 6% al fine di correggere un parametro a suo tempo fissato sulla base di una casistica insufficiente.

I programmi di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra nell'atmosfera e l'obiettivo comunitario di ridurre le emissioni nocive del 20% entro il 2020 suggeriscono di sostenere l'impiego delle fonti rinnovabili immediatamente disponibili nel nostro paese. Ciò avrebbe anche ricadute positive per le filiere agricole ed industriali interessate, valorizzandone i sottoprodotti. Sia per la farina di vinacciolo disoleata che per oli, grassi e loro derivati è stata completata la valutazione tecnica dei possibili utilizzi energetici da parte del Comitato Termotecnico Italiano. Si propone pertanto ***di aggiungere*** le seguenti due voci alle tipologie elencate al punto 1.: *h*) **farina di vinacciolo disoleata; i) oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati disciplinati nel loro utilizzo energetico dalla norma UNI/TS 11163."**